

10 Incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria beneficiari dell'assegno di ricollocazione

<p>Descrizione</p>	<p>La legge n. 205/17, all'art. 1, comma 136, prevede che in caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione, il datore di lavoro avrà diritto all'esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di € 4.030 annui, per un periodo massimo</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Se detto contratto, nel corso del suo svolgimento, viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi.
<p>Tipologia ed entità dell'incentivo</p>	<p>L'incentivo consiste nell'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel limite massimo di € 4.030 annui, per un periodo massimo</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; - di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Se detto contratto, nel corso del suo svolgimento, viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi. <p>Inoltre, il lavoratore che accetta l'offerta di lavoro ha diritto</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR e altre competenze di fine rapporto), nel limite massimo di 9 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e - al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe stato, comunque, corrisposto
<p>Datori di lavoro beneficiari</p>	<p>Tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori)</p>
<p>Destinatari</p>	<p>Lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione *</p> <p>*La legge di bilancio 2018 estende la possibilità di richiedere l'assegno di ricollocazione, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di lavoro, ai dipendenti di aziende destinatarie di interventi di CIGS per riorganizzazione o crisi, per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero dell'occupazione, e la cui procedura di consultazione sindacale si sia conclusa con un accordo di ricollocazione. L'accordo di ricollocazione deve essere trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro 7 giorni dalla stipula, a mezzo posta elettronica. Il lavoratore, coinvolto nella riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa e appartenente agli ambiti aziendali o ai profili professionali per i quali sia stato dichiarato l'esubero, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, può richiedere all'ANPAL l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione.</p>
<p>Tipologia di contratto richiesto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto a tempo indeterminato - Contratto a tempo determinato

<i>Modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo</i>	
<i>Natura dell'aiuto e cumulabilità</i>	
<i>Tempistica e scadenze</i>	
<i>Normativa e modulistica</i>	legge n. 205/17, art. 1, comma 136; circolare Anpal- Min. lav. n. 2/18
<i>Regime sanzionatorio e casi di esclusione</i>	